



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio circondariale marittimo di Monopoli SEZIONE TECNICA

Largo Fontanelle, 12/a – tel.080/9303105 Fax ☎ 080/9379509 E-mail: ✉ ucmonopoli@monopoli.it

ORDINANZA N. 03 /2015

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monopoli:

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Codice dell'Ambiente;
VISTO la precedente Ordinanza n.45/2007 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
VISTE le vigenti normative di settore;

RITENUTO necessario disciplinare l'esecuzione delle operazioni di idropulitura dello scafo delle unità navali in genere sulle aree demaniali pubbliche e in concessione del porto di Monopoli al fine di prevenire eventuali fonti di inquinamento marino derivanti dall'acque reflue industriali (rifiuti speciali liquidi) prodotte da tali operazioni;

VISTI gli artt. 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte prima;

ORDINA

Articolo 1

La presente Ordinanza si applica alle operazioni di idropulitura che si effettuano nel porto e nelle zone demaniali marittime (ivi comprese quelle in concessione) del Circondario Marittimo di Monopoli.

L'espressione "idropulitura" ricomprende tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di acqua eventualmente (e non) associata a detergenti e/o materiali chimici che, a mezzo di compressori, viene diretta sulla superficie della carena dello scafo di qualsiasi unità navale o su altre parti della stessa.

Articolo 2

- 1) E' fatto assoluto divieto di effettuare le predette operazioni di idropulitura alle unità navali che sono ormeggiate a qualsiasi banchina del porto di Monopoli, nonché su qualsiasi unità navale alata su aree demaniali marittime pubbliche (ivi comprese quelle in concessione) ricadenti nel Circondario Marittimo di Monopoli.
- 2) E' fatta eccezione al suddetto divieto per le operazioni di idropulitura eseguite presso i cantieri navali dotati di idonee strutture (collaudate e certificate) per la raccolta dei reflui liquidi derivanti da tali operazioni.
- 3) Al fine di preservare l'ambiente marino da eventuali sversamenti accidentali dovuti a potenziali incidenti non dolosi, è altresì obbligo dei suddetti Cantieri Navali, oltre che di porre in essere ogni utile iniziativa al fine di preservare l'ambiente, di installare in modo opportuno, prima dell'inizio delle operazioni in parola, idonee "panne galleggianti" atte a contenere possibili inquinamenti.



Articolo 3

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga la precedente Ordinanza n.45/2007 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Articolo 4

Disposizioni finali e sanzioni

1. I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione), sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N. 152 o delle altre vigenti normative.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.monopoli.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Monopoli, li 08.04.2015.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Salvatore DE CRESCENZO